

Nuovi criteri per quantificare i danni causati dal cda

Pagine a cura
di **LUCIANO DE ANGELIS**

Ridefinizione dei criteri di quantificazione del danno a seguito di gestioni societarie che, intervenuta la causa di scioglimento, non preservino il patrimonio della società; necessità di attivare appositi assetti organizzativi finalizzati alla tempestiva rilevazione della crisi; previsione esplicita anche nelle srl dell'azione di responsabilità da parte dei creditori.

Sono queste le principali modifiche che verranno apportate al codice civile a seguito della riforma del diritto fallimentare, prevista dalla delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Incombenze e responsabilità degli amministratori. Presumibilmente mediante uno o più articoli del codice civile verrà prescritto che le imprese si dotino di strutture interne tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Dall'art. 14, peraltro, appare desumibile che tali incombenze non saranno richieste solo alle società ma a tutte le tipologie di imprese, essendo tale previsione contemplata per «l'imprenditore e gli organi sociali». Si tratterà, verosimilmente, di individuare dei modelli organizzativi e attribuire ai soggetti individuati dagli amministratori, o allo stesso imprenditore di monitorare alcuni indicatori (l'art. 4, lett. h), li individua nel rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi, indice di rotazione dei crediti e del magazzino, nonché indice di liquidità) sulla base dei quali consentire la tempestiva individuazione e quindi prognosticare lo stato di crisi. In relazione a quanto sopra i soggetti demandati all'amministrazione dell'impresa (eventualmente anche in base agli input degli organi di controllo se nominati) saranno tenuti all'attivazione degli strumenti previsti dal nuovo ordinamento, procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, per il superamento della stessa e il recupero della continuità aziendale.

Azioni di responsabilità. Viene ribadito che, nella procedura di liquidazione

giudiziale, il curatore sia legittimato a promuovere e proseguire ogni tipologia di azione giudiziale, dall'azione sociale (artt. 2393 e 2393-bis), all'azione dei creditori (art. 2394) sia per le società di capitali che per le coop, nonché l'azione contro i soci di srl che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per le società ex art. 2476, comma 7. c.c. (azione, quest'ultima prevista dall'art. 146 l.f.), nonché nei confronti di società che esercitano attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). Di particolare interesse appare il fatto che l'azione dei creditori venga definitivamente ammessa anche per i creditori di srl, circostanza che, in relazione al mancato richiamo nell'art. 2476 c.c. dell'azione dei creditori sociali prevista nelle spa dall'art. 2394 c.c., aveva indotto una parte della giurisprudenza, seppur minoritaria (es. Trib. Verona 16/4/2012; Trib. Milano 27/2/2008) a ritenere tale azione inammissibile nelle srl. Invero la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente nel merito (Trib. Milano 18/2/2013; Trib. Napoli 11/1/2011) e anche di legittimità (da ultimo Cass. 16/8/2016 n. 17359) ritiene ammissibile l'azione dei creditori anche nelle srl e quindi anche l'esercizio della stessa da parte del curatore. In ogni caso, con la riforma fallimentare ogni dubbio sarà sopito visto che viene espressamente prevista l'applicabilità dell'art. 2394 anche in ambi-

La riforma fallimentare promette di chiarire definitivamente la questione provvedendo a definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile nei casi in cui gli amministratori abbiano recato danni alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi attraverso una gestione della società non limitata alla conservazione patrimoniale

to srl.

Quantificazione del danno. A oggi, gli amministratori (ed eventualmente i sindaci e i revisori) sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per gli atti non finalizzati a una gestione conservativa del patrimonio sociale, compiuti in violazione dell'art. 2486 c.c. Secondo una teoria più tradizionale (definita del deficit fallimentare) il danno sarebbe da quantificare con la mera differenza fra passivo e attivo fallimentare, mentre

| Le modifiche in tema di amministrazione | |
|--|---|
| Art. 2484 c.c. | Viene prevista la procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento della società (ad oggi il fallimento non costituisce nelle società di capitali causa di scioglimento obbligatoria). Viene traslata nel codice civile e ampliata la possibilità di sospensione delle cause di liquidazione e delle azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. attualmente previste nell'art. 182-sexies della legge fallimentare |
| Nuovo articolo | Presumibilmente attraverso un nuovo articolo del codice civile verrà previsto che gli imprenditori e gli amministratori creino strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi |
| Articolo 2486 c.c. Poteri degli amministratori | Viene previsto che siano definiti i criteri per la quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'art. 2486 c.c. (Poteri dei liquidatori al verificarsi di una causa di scioglimento) |
| Art. 2394 c.c. Responsabilità nei confronti dei creditori sociali | Viene definitivamente previsto per legge quello che ormai appare pacifico sulla base della giurisprudenza prevalente e cioè che anche nelle srl i creditori sono autorizzati a sollevare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori |
| Artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2476 e 2497 c.c. | Per le società di capitali e le cooperative, all'azione sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393-bis), all'azione dei creditori sociali (art. 2394), a quella nei confronti dei soci responsabili (art. 2476, comma 7) ed all'azione di responsabilità nei gruppi (art. 2497 c.c.) è legittimato il curatore |
| Art. 2409 Denuncia al tribunale | Si stabilisce che il ricorso al controllo giudiziario venga esteso a tutte le srl anche prive dell'organo di controllo |

l'orientamento giurisprudenziale più recente (criterio dei netti patrimoniali di periodo) vorrebbe imputabili agli amministratori (ed eventualmente ai sindaci e ai revisori) solo gli effetti delle nuove operazioni compiute dopo che il capitale sia perduto o comunque sia sceso sotto il minimo legale senza che si sia provveduto alla ricapitalizzazione (in merito alle circostanze in cui sono applicabili le due modalità tecniche di quantificazione del danno si veda Cass. Ss.uu. 6/5/2015 n. 9100). La riforma fallimentare promette di chiarire definitivamente la questione provvedendo a definire (art. 14, lett. e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nei casi in cui gli amministratori abbiano violato l'articolo 2486 c.c., recando danni alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi attraverso una gestione della società non limitata alla conservazione patrimoniale.